



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^a Sezione civile

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati

Presidente Dott. Gianmichele Marcelli

Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini

Cons. Dott. Cesare Marziali

Cons. Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 382/2023 R.G. e promossa da

Parte_1 nato a Montecassiano il 04.06.1952 (cod. fisc. C.F._1), e
res.te a Macerata in via 226° Reggimento Fanteria n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvia Bravi,
del Foro di Macerata (c.fisc. C.F._2, pec: Email_1 fax
0733237566) ed elettivamente domiciliato con lei presso il suo studio in Macerata, via 226°
Reggimento Fanteria n. 6

Appellante

Contro

Controparte_1 in persona del Commissario Straordinario Dott. CP_2
[...] nella qualità di Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex CP_3
domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in 60127 CP_1 Viale Cristoforo Colombo n. 106
C.F. e P.IVA P.IVA_1 in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Azienda,
elettivamente domiciliata nel domicilio digitale PEC Email_2 dell'Avv.

Alberto Cristallini C.F. C.F._3 con Studio in Macerata Via Domenico Rossi n.14 FAX 0733231309, che la rappresenta

Appellata

OGGETTO: appello in materia di responsabilità sanitaria

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1 - L'odierno appellante fu ricoverato presso l' Controparte_4 dal 10/09/2019 al 01/10/2019 per "Litiasi della pelvi renale di destra", con relativa necessità di intervenire sui calcoli.

Tuttavia, la ctu in primo grado accertava una profilassi non idonea che poteva aver facilitato lo sviluppo di una infezione con successiva urosepsi e ascessualizzazione renale con almeno elevata probabilità .

Alla conseguente "nephrectomia destra" il primo giudice riconosceva un danno biologico da invalidità permanente è stato riconosciuto dai periti (con valutazione che in parte qua è stata condivisa dalle parti) nella misura del 15%. L'incremento del 2%, che dal primo giudice veniva "riferito solo a titolo prudenziale dai periti d'ufficio", a titolo di ulteriore danno biologico (danno estetico) veniva invece escluso dal primo giudice.

L'appello si fonda sui seguenti motivi

- 1) Il Tribunale di Macerata ha travisato il senso della c. t. u. medico legale ex art. 696 bis cpc in quanto ha operato un'ingiusta destrutturazione del danno biologico permanente unitariamente determinato dal collegio nella misura del 16/17%, (id est 16,5%) di IP. La locuzione "prudenziale" riportata nella ordinanza impugnata in realtà non è stata mai usata dal collegio peritale in riferimento agli esiti cicatriziali
- 2) A partire dalla somma corrispondente al corretto grado d'invalidità andava poi corretta anche la riduttiva liquidazione del danno morale subito dal sig. Pt_1
- 3) C'era stata anche un'errata statuizione in ordine al rimborso dei costi dei cc tt uu e dei ctp di parte ricorrente per l'instaurazione e la partecipazione al procedimento ex art. 696 bis cpc

- 4) Infine, v'era un'errata statuizione in ordine alle spese di lite del ricorso ex art. 702 bis cpc, ingiustamente compensate

Si è costituita l'^{Cont} contestando l'appello e chiedendone il rigetto.

§ 2 – Una quantificazione del danno nell'ambito ristretto della pretesa originaria dell'offerta informale condizionata alla chiusura della controversia e delle spese poi sopravvenute sino alla proposta

Erra del tutto il primo giudice a non riconoscere il danno estetico quale componente del danno biologico chiaramente e indiscutibilmente riconosciuto dagli cctuu sia pure solo nella misura del ½ % con danno biologico complessivo, quindi, di 16/16 punto o, se si vuole, per usare l'espressione dello stesso appellante, di 16,5 punti.

Ecco la relativa quantificazione per voci:

Età del danneggiato alla data del sinistro	67 anni
Percentuale di invalidità permanente	17%
Punto danno biologico	€ 2.969,18
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 33%)	€ 979,83
Punto danno non patrimoniale	€ 3.949,01
Punto base I.T.T.	€ 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale	20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	20
Danno biologico risarcibile	€ 33.819,00
Danno non patrimoniale risarcibile	€ 44.979,00

Stessi dati, ma con invalidità al 16 % - il danno è pari ad euro 43.522

Per essere precisi, pertanto, il danno al momento del fatto era di euro (44979+43522): 2 cioè la media corrispondente agli ½ punti in più del danno biologico cioè 44.250,50.

L'CP_3 ha fatto proposta conciliativa, con offerta informale subordinata all'accettazione, dopo l'espletamento della ctu.

A quel momento la parte appellante aveva sostenuto ulteriori costi e cioè quelli del difensore che aveva iniziato il contenzioso e quella del perito prima e del ctp in atp poi.

La proposta, pertanto, considerato complessivamente danno + ulteriori interessi nel frattempo maturati (anche non tenendo conto della rivalutazione, per semplicità) + spese per legale e periti superava, a questo punto, certamente i 45mila offerti, ma di poco.

Non è condivisibile a tal proposito l'argomento di parte appellante per cui bene aveva fatto a rifiutare la proposta, lamentandosi anche che aveva accettato la somma a titolo di acconto. Accettare una somma a titolo di acconto, rispetto ad una somma offerta a tacitazione completa, significa non accettarla, con il che l'offerente non doveva depositare nulla.

Semmai, l'argomento può essere affrontato sotto altro e diverso profilo, al fine di giustificare o meno il rifiuto dell'appellante e le spese per l'odierno contenzioso, cui, fra l'altro, il primo giudice ha ricollegato la compensazione delle spese legali.

La giurisprudenza, se consideriamo la fattispecie nell'ambito dell'offerta informale (non, si badi, della proposta, sulla quale si dirà più innanzi) è particolarmente rigorosa nel configurare un'offerta, sia pure non formale, come valida al fine di impedire la mora:

Sez. 2, Sentenza n. 25155 del 13/12/2010

L'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22734 del 27/10/2014

L'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione, che deve essere posta a disposizione del creditore con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'idoneità della offerta non formale di pagamento del prezzo di cessione in proprietà di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, giudizialmente determinato, effettuata mediante intestazione di un libretto bancario all'ente e deposito dello stesso presso il tribunale sin dall'iscrizione della causa a ruolo)

Pertanto, il prosieguo del contenzioso, seppure denotante una certa rigidità nelle trattative, appare sotto tal profilo, almeno in parte, giustificato.

Il primo giudice ha riconosciuto per il danno non patrimoniale (invalidità temporanea ed assoluta) la minor somma di euro 39.168 rispetto a quella sopra determinata – come visto euro 44.250,50 - e pertanto questa parte della sentenza va parzialmente riformata.

§ 3 – Le spese per le perizie e consulenze di parte

Giova osservare, innanzitutto, che uno dei documenti che contengono gli onorari dei professionisti è un documento “non valido ai fini fiscali” ovvero quello che si dice una fattura pro forma, documento che, nell’appello, viene erroneamente indicato come corrispondente all’importo pagato dal **Pt_1** a fronte della fattura n. 19 del 03.02.2021 di €. 1.830,00 (€ 1.500,00 OLTRE IVA) emessa dal Dott. **CP_5**. Come detto, non si tratta di fattura e giova osservare che la fattura non dà alcuna prova di un pagamento.

Nel suo atto di costituzione, tuttavia, l’Ast afferma che “... Alla pretesa della controparte di ottenere il rimborso di quanto (erroneamente) fatturato dai CCTTUU e pagato loro, il sottoscritto avvocato rivolse il 12 aprile 2023...”, per poi riconoscere, però, che, sebbene solo successivamente, questi importi erano dovuti. Il pagamento effettivo degli importi da parte del **Pt_1** alla stregua di ciò, deve ritenersi fatto non contestato.

Il primo giudice ha erroneamente applicato un principio che può applicarsi alla liquidazione delle spese al ctu a quello dei periti prima del processo e dei ctp nel corso del processo. Ammesso che ciò possa farsi, le sue motivazioni sono del tutto insufficienti ed ai limiti dell’incomprensibilità.

Pertanto va riconosciuto a tale titolo il maggiore importo di Euro 4.270,00, invece della minor somma di Euro 3.300,00.

§ 4 – La compensazione delle spese

Il motivo d’appello è solo parzialmente fondato. Si è già detto che l’offerta di euro 45mila non poteva essere considerata una offerta di pagamento seria.

Essa era, al contrario, una proposta di chiusura del contenzioso seria, anche per il soggetto da cui proveniva. È bensì vero che non era completamente soddisfattiva dei crediti del **Pt_1** ma si è detto che vi si avvicinava molto e ciò avrebbe quantomeno comportato una risposta non assolutamente preclusiva e lo era, invece, quella data dall’appellante del tipo “per intanto versami quanto mi proponi”.

Ciò se non è motivo per una compensazione completa delle spese processuali, può esserlo nella misura del 50 %, sul quantum determinato dal dispositivo.

Il pronto pagamento di gran parte della somma e le considerazioni appena fatte impongono un'eguale compensazione parziale in anche in questa sede d'appello.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando ed in parziale riforma della sentenza impugnata:

- 1) Riconosce la maggior somma di euro 44.250,50 in luogo della somma di euro 39168 riconosciuta dal primo giudice, quale danno non patrimoniale
- 2) Riconosce la maggior somma di euro 4.270,00, invece della minor somma di Euro 3.300,00 riconosciuta dal primo giudice, per le causali di cui alla parte motiva.
- 3) Dispone la compensazione parziale delle spese, nella misura della metà, in luogo di quella totale disposta dal primo giudice. Le relative spese del grado, per l'intero, si quantificano, per la Fase di studio della controversia, in € 1.701,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.204,00; per la Fase di trattazione, in € 1.806,00; per la Fase decisionale, in € 2.905,00, oltre rimb. Forf. 15 % iva e cpa
- 4) Dispone la compensazione parziale delle spese, nella misura della metà, del grado d'appello, le quali, per l'intero, si quantificano, per la Fase di studio della controversia, in € 2.058,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.418,00; per la Fase decisionale, in € 3.470,00, oltre rimb. Forf. 15 % iva e cpa
- 5) Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza

CP_1 c.c. del 12.2.26

Il Consigliere estensore

Dott. Cesare Marziali

Il Presidente dr. Gianmichele Marcelli